PROCURA GENERALE

Corte di cassazione



"Applicazione dell'art. 6
del decreto legislativo n. 106 del 2006"

17 giugno 2026

Orientamenti in tema di segnalazione al Procuratore generale della Corte di cassazione delle notizie di rilievo disciplinare relative ai magistrati del distretto da parte del Procuratore generale presso le Corti di Appello e dei Presidenti delle Corti di Appello

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Roma, 17 giugno 2025

Oggetto: Orientamenti in tema di segnalazione al Procuratore generale della Corte di cassazione delle notizie di rilievo disciplinare relative ai magistrati del distretto da parte dei Procuratori generali presso le Corti di appello e dei Presidenti delle Corti di appello

Ai Sigg. Procuratori Generali
Presso le Corti d'Appello
LORO SEDI

1. Gli orientamenti che seguono rappresentano l'esito di una sollecitazione avanzata dai signori Procuratori generali di tutti i distretti nel corso della riunione plenaria svoltasi presso questo Ufficio di Procura generale il giorno 30 ottobre 2026.

In quella sede, in particolare, fu prospettata l'opportunità che questo Ufficio fornisse indicazioni circa il perimetro dei poteri/doveri del Procuratore generale presso la Corte d'appello (e, conseguentemente, anche quello speculare del Presidente della Corte di appello) in ordine alla segnalazione al titolare dell'azione disciplinare di notizie aventi (potenziale) rilevanza disciplinare.

In particolare, veniva richiesto – secondo un condivisibile ed apprezzabile obiettivo - di indirizzare uniformemente le prassi degli apici requirenti in ordine ai presupposti giustificativi o di una immediata cestinazione della notizia ovvero di un invio della stessa a questo Ufficio per gli accertamenti dovuti. Alternativa che, evidentemente,

M_DG.Procura generale della Corte di cassazione - Prot. 18/06/2026.0016160.U

vale a contemperare un indubbio potere/dovere del Procuratore generale della Corte di appello di valutazione della notizia, affinché il suo ruolo non sia svilito in quello di un mero 'trasmettitore' di qualsivoglia *input* potenzialmente disciplinare, ma, al contempo, riservi all'organo - che per Costituzione, oltre che per normativa primaria – è titolare unico ed obbligato dell'azione disciplinare ogni preliminare valutazione sul suo possibile esercizio.

2. Per scandagliare tale delicata opzione, giova innanzitutto premettere un sintetico quadro normativo della materia.

Nell'ordinamento giudiziario i poteri di sorveglianza attribuiti ai Presidenti di Corte d'appello e ai Procuratori generali presso le Corti di appello costituiscono uno strumento organizzativo volto a garantire l'efficienza e la regolarità del servizio giustizia. In particolare:

- il Presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto e sui magistrati giudicanti ai sensi dell'art. 14 del R.D. Lgs. n. 511/1946. Tale vigilanza ha carattere prevalentemente amministrativo e organizzativo, focalizzandosi sull'osservanza dei doveri d'ufficio e sul regolare funzionamento dei servizi.

- il Procuratore generale presso la Corte di appello ha poteri analoghi sui magistrati e sugli uffici requirenti del distretto *ex* art. 16 del R.D. Lgs. n. 511/1946. Tale potere è stato ulteriormente precisato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 106/2006, che gli affida, altresì, il compito di verificare il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo, cui si potrebbe aggiungere, quale ulteriore 'base' normativa, anche la verifica circa «il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti».

Nell'ambito di tali competenze, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 109/2006 (c.d. codice disciplinare), i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Procuratore generale della Corte di cassazione e al Ministro della giustizia «ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare».

Tale obbligo è peraltro presidiato da una specifica sanzione: l'art. 2, comma 1, lett. dd), dello stesso decreto, configura infatti, quale illecito proprio, l'omissione della comunicazione di fatti che possano costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dei relativi uffici.

Pertanto, in tale campo, la discrezionalità dei dirigenti degli uffici giudiziari è ridotta alla verifica dell'esistenza di un "fatto rilevante sotto il profilo disciplinare".

3. In tal senso, si sottolinea l'utile contenuto della risposta a quesito del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 giugno 2014, avente ad oggetto "*Obbligo dei Capi degli uffici giudiziari di comunicare, alle Autorità competenti, fatti aventi in astratto rilievo disciplinare, esclusa ogni valutazione in ordine alla sussistenza di responsabilità*".

Tale delibera chiarisce che il dirigente che riceva esposti o segnalazioni deve astenersi da ogni valutazione discrezionale o da qualsivoglia approfondimento di merito.

Il C.S.M. ha stabilito, testualmente, che:

- è esclusa ogni attività di accertamento istruttorio finalizzata a verificare, anche solo sommariamente, la sussistenza della responsabilità nel caso concreto;
- la valutazione dei presupposti sostanziali (oggettivi e soggettivi) è riservata esclusivamente ai titolari dell'azione disciplinare (Procuratore Generale della Corte di cassazione e Ministro);
- l'unico compito del dirigente è, quindi, verificare se i fatti siano *astrattamente* riconducibili a una delle ipotesi di incolpazione previste dalla legge.

Tali conclusioni risultano coerenti con il sistema delle guarentigie e con la riserva di competenza disciplinare affidata in via esclusiva agli organi centrali.

Esse consentono, innanzitutto, di escludere da ogni controvertibilità interpretativa i due estremi della possibile casistica, per ragioni antitetiche.

Per un verso, infatti, non andranno trasmesse le notizie dal contenuto assurdo, fantasioso, inconcludente o assolutamente generico, che non permettano di individuare

alcun fatto specifico, rispetto al quale risultino *ictu oculi* assenti le coordinate storiche essenziali o di 'realtà' della notizia stessa.

Per altro verso, la valutazione del Procuratore generale è superata allorquando il fatto conosciuto è, al contrario, di apprezzabile pregnanza, specificità e determinatezza da costituire immediatamente il nucleo di una 'notizia circostanziata', ancorché non ancora definita, ma tale da configurare in sé una tipica rilevanza disciplinare.

4. Tale ultima prospettiva è indubbiamente quella di maggiore interesse, anche per la sua frequenza statistica.

Va evidenziato, in proposito, come la formula normativa utilizzata (come detto: "*fatto rilevante sotto il profilo disciplinare*") si collochi ad un livello di specificità inferiore rispetto a quella utilizzata dallo stesso legislatore, in altra parte del medesimo testo normativo (art. 15, d.lgs. n. 109 del 2006), in relazione alla promozione dell'azione, il cui presupposto è la conoscenza, in capo al Procuratore generale, della notizia di un fatto «a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia». Si specifica infatti che «la denuncia è circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare».

Orbene, è evidente come tali presupposti riguardino esclusivamente il potere/dovere del titolare dell'azione disciplinare, proprio in quanto – al di là dell'ipotesi in cui la denuncia *in sè* già presenti completezza strutturale degli elementi di fattispecie – sono le «sommarie indagini», rimesse dalla legge esclusivamente al Procuratore generale della Corte di cassazione, che possono risultare idonee a mutare la 'qualità' della notizia, elevandola da generica a "circostanziata". Nondimeno, tale tragitto di affinamento e specificazione risulta collocabile esclusivamente nell'àmbito descritto e non inerisce alla pregressa fase della segnalazione, da parte degli organi giudiziari territoriali, ancorché di vertice, del "*fatto rilevante sotto il profilo disciplinare*".

In breve, nel disegno della normativa primaria (ma anche nella sua interpretazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura) è escluso che i poteri di sorveglianza degli organi distrettuali possano trasformarsi in improprie indagini pre-disciplinari, prive delle garanzie difensive per il magistrato interessato o, anche, in atipiche "auto archiviazioni" delle quali rimane preclusa ogni conoscenza da parte dell'organo titolare dell'azione disciplinare.

5. In conseguenza di ciò, il potere di autonoma valutazione dei Presidente di Corte di appello e dei Procuratori generali, nel merito, deve essere limitato ad attività puramente preliminari e minimali, strettamente strumentali all'attivazione dell'obbligo di segnalazione, ovvero, a titolo meramente esemplificativo:

1. esame della eventuale manifesta insensatezza o abnormità o estrema genericità della notizia, quale dati strutturali ed inemendabili della stessa, dunque preclusivi *ictu oculi* della necessità di inoltro;
2. accertamenti documentali improcrastinabili: è consentita l'acquisizione di documenti già esistenti presso l'ufficio o per i quali vi sia urgenza, senza che ciò sfoci in un'istruttoria con assunzione di prove o audizioni tipiche della fase disciplinare;
3. verifica della riconducibilità astratta ad una ipotesi di illecito disciplinare: un'analisi meramente logico-giuridica volta a stabilire se il fatto narrato, ove vero, possa rientrare in una delle fattispecie di illecito previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 109/2006.

Ogni attività che ecceda questi limiti - quali la convocazione di persone informate sui fatti o altre attività istruttorie per delibare sulla fondatezza dell'addebito o, anche, delle improprie "autoarchiviazioni" già sopra evocate - alla luce della risposta a quesito sopra ampiamente citata, tuttora in vigore ed attuale, che si allega al presente documento, non pare essere, dall'organo di governo autonomo della magistratura, consentita. Ciò tanto più considerando che saranno gli stessi organi giudiziari apicali ad essere delegati – secondo quanto normalmente avviene – da questo Ufficio allo svolgimento delle indagini ulteriori.

I casi dubbi ed incerti vanno comunque risolti secondo la prevalenza della regola della trasmissione, anziché del trattenimento della notizia 'per irrilevanza': ciò in forza del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione disciplinare in capo al Procuratore generale della Corte di cassazione.

L'Avvocato generale
Pasquale Fimiani

Il Procuratore generale
Pietro Gaeta